



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – applicabilità – condizioni

## **Descrizione**

Il principio del *ne bis in idem* rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell'art. 44, comma 1, C.G.S. - valgono anche per il processo sportivo. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza penale, ai fini della preclusione connessa al principio in discorso <<l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta>> (da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 18188; ivi riferimenti ulteriori). Nell'ambito della giustizia sportiva "assume rilevanza, per applicare o meno il *ne bis in idem*, ... non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima *causa petendi*, ma che la regiudicanda ... sia enucleabile ... e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel *thema decidendum* del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione" (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 134/CFA/2023-2024/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0134 CFA del 28 giugno 2024 (PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. Pietro Bellomo)**